

Basta strumentalizzare gli immigrati

Sull'immigrazione sta crollando l'architettura dell'impianto legislativo del governo Berlusconi. Il pronunciamento della Corte di Giustizia europea con il quale è stato dichiarato illegittimo il reato di clandestinità, introdotto nel pacchetto sicurezza varato dal governo nazionale nel 2009, e alcune sentenze di altri tribunali italiani stanno scardinando la logica repressiva insita nelle misure adottate dall'Italia contro gli stranieri presenti nel nostro paese. Così pure la Corte Costituzionale (sentenza n. 115 del 2011) che ha affermato l'incostituzionalità di un'altra importante norma che attribuisce ai sindaci un potere ampio e indeterminato di intervento contro le minacce all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. Per fortuna, l'intervento della Consulta costringerà i sindaci di diversi Comuni a rivedere alcune loro ordinanze con le quali vogliono limitare le possibilità di inserimento, lavorativo e non solo, degli immigrati.

Segnali positivi che contraddicono le idee ispiratrici di questo esecutivo, anche considerando gli ultimi accadimenti in ordine di tempo riguardanti gli sbarchi di persone che fuggono dalle guerre del Nordafrica verso l'isola di Lampedusa. È noto, infatti, che il governo di centro-destra abbia insistito nel perpetrare un atteggiamento punitivo e disumano con il quale oramai da diversi anni affronta il tema dell'immigrazione. Gli annunci apocalittici di esodi di massa sono stati usati strumentalmente con campagne demagogiche per alimentare le paure della gente e per evitare di affrontare seriamente un problema che investe non soltanto l'Italia, ma anche l'Europa. Per due mesi sono state trattenute nell'isola siciliana migliaia di persone in modo illegale e in condizioni disumane, evocando un'emergenza inesistente e dimenticando che il nostro paese qualche anno fa, quando è scoppiata la guerra nella ex Jugoslavia, ha gestito l'arrivo di circa 40 mila profughi nel rispetto dei diritti delle persone, con profonda solidarietà, coinvolgendo in maniera attiva e propositiva le strutture del volontariato e le istituzioni locali. Questo governo, invece, soltanto dopo polemiche feroci con paesi già investiti da ondate migratorie ben più consistenti, ha concesso i permessi umanitari temporanei ai cittadini tunisini che successivamente potranno regolarizzare la propria posizione stabilmente solo se entro sei mesi troveranno un lavoro. L'auspicio è che in Italia il governo ritorni a ragionare sull'immigrazione senza strumentalizzazioni aprendo un confronto con le parti sociali utile anche per avanzare la richiesta all'Europa di una seria politica generale sulla mobilità delle persone con il coinvolgimento di tutti gli attori, ivi compresi i paesi di provenienza.

Enrico Moroni
responsabile Uffici Immigrazione dell'Inca



LA XENOFOBIA NON È UNA RISPOSTA

INCA PATRONATO
INCA CGIL
www.inca.it

MALATTIE PROFESSIONALI

Diritti a giudizio

Tre sentenze della Corte di Cassazione danno ragione all'Inca ed estendono le tutele oltre i limiti delle prescrizioni previsti nel Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro malattie professionali e infortuni.

Lisa Bartoli

Dove non arrivano le leggi interviene la giurisprudenza. Il rigore dei provvedimenti legislativi, in materia di prescrizione del diritto, spesso si scontra con problemi sociali ben più complessi nella realtà che, per essere risolti, hanno bisogno dell'intervento della magistratura. Tre importanti sentenze della Corte di Cassazione, superando alcuni limiti legislativi, offrono una lettura più estensiva delle tutele non solo per chi è affetto da malattie professionali, ma anche per gli eredi quando una patologia da lavoro si conclude con il decesso. Storie diverse, ma con un unico filo conduttore che è l'inadeguatezza, a volte, dei termini della prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali del sistema assicurativo obbligatorio Inail. Il primo caso preso in esame dalla Corte con la sentenza dell'8 aprile n. 8249, promosso sulla base di un ricorso istruito dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, consulente legale dell'Inca, riguarda gli eredi di un dipendente dello stabilimento siderurgico di Taranto deceduto nel dicembre 1991 per una neoplasia polmonare provocata da una prolungata esposizione lavorativa a sostanze cancerogene. I superstiti hanno avanzato la richiesta di rendita all'Inail soltanto nel 2003, ben oltre i tre anni e centocinquanta giorni dalla morte del familiare assicurato, fissati dalla legge come limite per poter rivendicare le prestazioni Inail. Il motivo di tanto ritardo è stato dovuto al fatto che soltanto dopo tanti anni i superstiti sono riusciti a dimostrare sotto il profilo sanitario il nesso di causalità tra la morte del familiare e la sua attività professionale. La risposta dell'ente assicuratore è stata solo parzialmente positiva perché, pur riconoscendo loro il diritto alla rendita, ha ritenuto di doverla far decorrere dal 2003, cioè dal momento in cui gli eredi ne hanno fatto richiesta e non dal giorno successivo al decesso, come indica espressamente l'articolo 105 del Testo Unico del 1965 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La differenza non era di poco conto poiché erano in ballo gli arretrati di dodici anni.

Per questa ragione i superstiti hanno deciso di adire le vie legali. In primo giudizio la Corte di Appello di Lecce ha dato loro ragione, ma l'Inail non si è rassegnata ed è ricorso in Cassazione sostenendo la necessità di una interpretazione non letterale della norma di legge. Da qui il pronunciamento di aprile della Corte di Cassazione che, rigettando invece il ricorso dell'Inail, ha affermato la retroattività del diritto alla rendita dei superstiti fin dal momento del decesso del familiare, così come appunto prevede l'articolo 105 del Testo Unico. E secondo la sentenza non ci sono eccezioni alla regola. Per la Corte non riconoscere i ratei della prestazione economica antecedenti alla domanda significa di fatto estinguere il diritto per il periodo nel quale gli eredi

non erano in grado di farlo valere. Un pronunciamento importante che, nel rafforzare le ragioni per le quali l'Inca ha promosso questo ricorso e ha deciso di proseguire avanzando altre istanze, ribadisce ancora una volta quanto sia imprescindibile la consapevolezza dei diritti con la loro esigibilità. Da ciò ne consegue che anche il rispetto rigoroso dei termini di prescrizione o di ammissibilità delle richieste per ottenere delle prestazioni non può non contenere un margine di elasticità che permetta la piena fruizione dei benefici di legge. In questo caso i superstiti hanno ottenuto il riconoscimento del pagamento dei ratei di rendita anteriori alla presentazione della domanda che l'Istituto ha cercato di negare. **• SEGUE A PAGINA 18**

L'AQUILA DUE ANNI DOPO

I danni invisibili

Nelle aree terremotate aumentano le patologie da stress e cardiovascolari. L'Inca, insieme a un pool di docenti universitari, avvia un'indagine epidemiologica tra la popolazione.

Sonia Cappelli

Dopo due anni dal terremoto alle macerie che ancora campeggiano in tutto il centro storico de L'Aquila si sommano con evidente preoccupazione i danni psichici dei sopravvissuti: aumentano i casi di ansia, depressione, disagio sociale e stress. Sono le conseguenze immateriali, quelle che è difficile quantificare, ma che rischiano di compromettere, con la stessa preoccupante potenza del terremoto, ogni capacità di reagire della popolazione abruzzese. L'allarme è stato lanciato dal professor Casacchia, docente di Psichiatria all'Università de L'Aquila e dall'Inca che, con i suoi operatori provenienti da tutta Italia, è stata impegnata, fin da quel tragico 6 aprile di due anni fa, a garantire la tutela dei diritti

in materia previdenziale e assistenziale alla popolazione colpita dalla tragedia del sisma. È un fenomeno strisciante, quanto preoccupante, che investe tutti, bambini, giovani e anziani. "Per questo ci siamo dati subito da fare - spiega Roberto Pipitone, direttore Inca de L'Aquila - impostando e poi avviando un'indagine epidemiologica per analizzare e valutare non soltanto i danni fisici subiti dalla popolazione, ma anche quelli invisibili che investono la sfera psichica degli individui". Del fenomeno impalpabile si è occupato anche uno studio coordinato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù, i cui risultati sono eloquenti: da un primo screening realizzato su un campione di 2.000 bambini abruzzesi di età compresa tra i tre e i quattordici anni è emerso che tutti sono affetti da sindrome post traumatica da stress. Il 7,7 per cento da disturbi dell'affettività. **• SEGUE A PAGINA 20**

Nella manovra finanziaria della scorsa estate (legge n. 122/10 di conversione del dl n. 78/10) sono state varate importanti disposizioni in materia pensionistica, alcune delle quali rivolte esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Prima di illustrare in dettaglio i contenuti delle novità introdotte, è bene ricordare che la materia pensionistica è da circa vent'anni oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno profondamente modificato l'impianto originario. In alcuni casi si è trattato di interventi strutturali, quali ad esempio la riforma Amato (legge n. 503/92) o la riforma Dini (legge n. 335/95), solo per citare quelle più conosciute, mentre in altre circostanze si è trattato di misure correttive che hanno comunque apportato rilevanti modifiche al quadro normativo.

All'interno di questo lungo processo riformatore una particolare attenzione è stata rivolta ai pubblici dipendenti, le cui regole pensionistiche si sono nel tempo progressivamente allineate a quelle dei lavoratori privati.

Ciononostante permangono ancora significative differenze non solo tra lavoratori privati e pubblici, ma anche tra gli stessi lavoratori pubblici, a seconda si tratti di personale degli enti locali, della sanità o dello Stato, con un'ulteriore distinzione, per questi ultimi, tra il personale civile e quello militare.

Pensione di vecchiaia Requisiti per il diritto

Per la quasi generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia uomini che donne, l'età pensionabile è da sempre fissata a 65 anni. Soltanto per alcune figure professionali femminili della sanità (infermiere) e per le dipendenti di quelle amministrazioni locali, i cui regolamenti organici lo avevano espressamente contemplato, il limite di età era stabilito a 60 anni. Un discorso a parte merita invece il personale appartenente alle forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco, il cui limite di età varia da 60 a 65 anni non in relazione al sesso, ma alla qualifica e al grado ricoperti.

Come pure esula dalla normativa generale quella prevista per i magistrati, i prefetti, il corpo diplomatico e i professori universitari che fissa limiti di età superiori a 65 anni. Per queste specifiche categorie di pubblici dipendenti un'apposita disposizione di legge (dlgs n. 165/97) consente l'accesso a domanda alla pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni.

Nell'ottica dell'armonizzazione, la riforma Dini (legge n. 335/95) aveva previsto la possibilità per le dipendenti pubbliche, con limite di età di 65 anni, di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento del sessantesimo anno di età.

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 nella causa C-46/08, ha ravvisato da parte del

nostro paese, con riferimento alla diversa età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego, la violazione del principio della parità di trattamento economico tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall'art. 141 Ce. In attuazione della sentenza, con l'art. 22-ter della legge n. 102/09 (legge di conversione del dl n. 78/09), modificato con l'art. 12-sexies della legge n. 122/10 (legge di conversione del dl n. 78/10), si è provveduto a innalzare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, portandola gradualmente da 60 a 65 anni. Il provvedimento originario prevedeva l'entrata a regime del requisito dei 65 anni nel 2018. Con la modifica apportata dalla legge n. 122/10 il termine è stato anticipato al 2012.

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA NEL PUBBLICO IMPIEGO

ANNI	ETÀ ANAGRAFICA UOMINI	ETÀ ANAGRAFICA DONNE	CONTRIBUZIONE MINIMA
2009		60	20
2010-2011	65	61	
2012		65	
2015	65 anni e 3 mesi		

Dall'applicazione del più elevato requisito dei 65 anni sono escluse:

- le dipendenti pubbliche che al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei precedenti requisiti rispettivamente di 60 e 61 anni;
 - il personale femminile delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per il quale resta confermato, in virtù della qualifica e del grado posseduti, il requisito anagrafico più ridotto dei 60 anni.
- Sempre in tema di limiti di età, la legge n. 122/10 (art. 12-bis), confermando la previsione già contenuta nella legge n. 102/09 (art. 22-ter), ha stabilito che dal 2015 l'età pensionabile di tutti i lavoratori, pubblici e privati (uomini e donne), si innalzerà di ulteriori tre mesi. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue se in possesso dell'età richiesta e di un'anzianità contributiva minima che, per i destinatari del sistema retributivo e misto (vale a dire per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni o inferiore), è stabilita nel limite di venti anni. Per i pubblici dipendenti con periodi di contribuzione precedenti al 1993, il requisito contributivo minimo richiesto è di quindici anni.

Trattenimento in servizio

Il decreto legislativo n. 503/92 (cosiddetta riforma Amato) aveva previsto la facoltà per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. L'esercizio di tale facoltà si configurava come un diritto soggettivo del lavoratore, avverso al quale l'ente datore di lavoro non poteva opporre alcuna motivazione ostativa. Con la legge n. 133/08 (di conversione del dl n. 112/08), si è passati dal diritto soggettivo del dipendente alla potestà discrezionale dell'amministrazione che, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, può accogliere o respingere le istanze di trattenimento.

La legge n. 122/10 (art. 9, comma 31) è nuovamente intervenuta sul tema apportando un ulteriore elemento di rigidità costituito dal rispetto dei vincoli assunzionali. Di fatto, ogni amministrazione pubblica potrà disporre i trattenimenti in servizio esclusivamente nell'ambito delle facoltà di assunzione previste dalle vigenti normative in tema di contenimento della spesa (rispetto del patto di stabilità interno). Resta, comunque, un diritto soggettivo del dipendente proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età, al fine di



raggiungere l'anzianità minima contributiva richiesta per il diritto a pensione.

Regime delle decorrenze

La modifica del regime delle decorrenze costituisce una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 122/10 in materia pensionistica. Per i dipendenti pubblici, che maturano il diritto a pensione a far data dal 1° gennaio 2011, la pensione verrà liquidata il giorno successivo decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile o a scorrimento). Nel caso di pensioni liquidate in regime di totalizzazione il tempo d'attesa si allunga a diciotto mesi.

Il nuovo regime delle decorrenze si applica ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, con la sola eccezione del personale della scuola per il quale l'accesso alla pensione resta confermato all'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o dell'anno accademico (1° novembre). Oltre al personale della scuola sono esclusi dall'applicazione della finestra mobile tutti i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010 anche se la decorrenza dei trattamenti, determinata in base alla previgente normativa, è prevista nel 2011.

La legge ha inoltre mantenuto in vigore le previgenti finestre d'uscita nei confronti dei:

- lavoratori con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano il diritto a pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori che al raggiungimento del limite di età perdono il titolo abilitante per lo svolgimento di specifiche attività;
- lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, nel limite massimo di 10.000 unità;
- lavoratori che, al momento dell'entrata in vigore della legge, risultavano titolari di prestazioni straordinarie a carico di fondi di solidarietà.

Si tratta di lavoratori per lo più afferenti ai settori privati, tra i quali potrebbero essere ricompresi i dipendenti di ex aziende pubbliche privatizzate che hanno comunque mantenuto l'iscrizione all'Inpdap.

Bartoli

DALLA PRIMA Diritti a giudizio

Lo stesso concetto è stato espresso dalla Cassazione a marzo di quest'anno in altre due sentenze riguardanti il riconoscimento di aggravamento di una malattia professionale anche dopo i quindici anni previsti per chiedere la revisione dell'inabilità (ex art. 137 del Testo Unico), nell'ipotesi in cui il peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore sia riconducibile al protrarsi del medesimo rischio morbigeno. Argomento sul quale già un anno fa la Consulta si era pronunciata in merito (sentenza n. 46/2010), accogliendo l'interpretazione. In questi casi si trattava di due lavoratori affetti da ipoacusia professionale, già titolari di rendita per la stessa patologia che, trascorsi quindici anni, hanno chiesto di essere sottoposti a visita a causa di un

Per queste categorie di lavoratori, l'accesso alla pensione di vecchiaia resta disciplinato con le vecchie regole che prevedevano quattro decorrenze l'anno in ragione del periodo di maturazione dei requisiti.

VECCHIO REGIME DELLE DECORRENZE

PERIODO DI MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
Primo trimestre anno	1° luglio stesso anno
Secondo trimestre anno	1° ottobre stesso anno
Terzo trimestre anno	1° gennaio anno successivo
Quarto trimestre anno	1° aprile anno successivo

Con l'introduzione delle finestre mobili si è reso necessario raccordare gli aspetti lavorativi (collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'età pensionabile) con quelli previdenziali (pagamento della pensione dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto), prevedendo l'obbligo da parte degli enti datori di lavoro di mantenere in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età fino alla data di decorrenza della pensione.

Pensione di anzianità Requisiti per il diritto

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, la legge n. 122/10 non ha apportato alcuna modifica, salvo nella parte in cui prevede a decorrere dal 2015 l'innalzamento di tre mesi del requisito di età e del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cosiddetto sistema delle quote). Come si sa, dal 2008 l'accesso alla pensione di anzianità si consegue se in possesso di almeno trentacinque anni di contributi, di un'età anagrafica

NUOVI REQUISITI

PERIODO	ETÀ	CONTRIBUTI	QUOTA	SOLO CONTRIBUTI
Da 1.1.2008 a 30.6.2009	58	35		40
Da 1.7.2009 a 31.12.2010	59	35	95	
Da 1.1.2011 a 31.12.2012	60	35	96	
Da 1.1.2013 a 31.12.2014	61	35	97	
Da 1.1.2015 in poi	61 anni e 3 mesi	35	97 e 3 mesi	

aggravamento della malattia. L'Inail in prima istanza e il Tribunale in sede di giudizio avevano respinto la richiesta richiamando il rispetto dei termini per la revisione dell'inabilità già riconosciuta, senza considerare il persistere dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno derivante dal fatto di continuare a svolgere la stessa mansione. L'articolo richiamato è il 137 del Testo Unico che stabilisce in quindici anni il termine per chiedere la revisione dell'inabilità dovuta ad aggravamento. Le istanze sono state accolte dalla Cassazione l'8 e il 9 marzo di quest'anno, con le sentenze n. 5548 e 5550, nelle quali la Corte ha ribadito, richiamandosi al precedente pronunciamento della Consulta che, nei casi in cui si protrae l'esposizione al medesimo rischio

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Accerra, Ilaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 23 maggio ore 13

Esperienze 
IL GIORNALE DELLE TUTTELE E CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli



e correttivi

ai dipendenti pubblici

legge 122/10

umentata negli anni e di un valore corrispondente alla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva (quota). In alternativa al sistema delle quote il diritto a pensione si matura sulla base del solo requisito contributivo di almeno quarant'anni (vedi tabella *Nuovi requisiti*). Per raggiungere la quota è indispensabile che uno dei due elementi (età e/o contributi) o entrambi risultino più elevati di quelli minimi previsti dalla legge. Ad esempio, un dipendente che al 30 novembre del 2012 è in possesso di 35 anni, 3 mesi e 20 giorni di contribuzione e ha 60 anni, 8 mesi e 10 giorni di età, ha maturato il diritto a pensione, in quanto sommando anni, mesi e giorni, raggiunge la quota 96 prevista per quell'anno. Dall'applicazione del sistema delle quote sono esclusi:

- i dipendenti che entro il 31 dicembre 2007 hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla previdente normativa;
- i dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
- gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Per tali soggetti, il diritto alla pensione di anzianità continua a conseguirsi con 57 anni di età e trentacinque di contributi, oppure con quaranta anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico. Inoltre, per alcuni ruoli e gradi del personale delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco (cosiddetti operativi) è prevista un'ulteriore modalità di pensionamento anticipato basato sul possesso dell'aliquota massima di pensionabilità (80 per cento), che di norma si raggiunge con un'anzianità di servizio utile inferiore a quarant'anni, unitamente all'età anagrafica di almeno 53 anni. In via sperimentale, dal 2008 al 2015, al solo personale femminile è data la possibilità di conseguire la pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 di contributi, senza alcuna quota, solo se optano per il sistema di calcolo contributivo.

Regime delle decorrenze

Dal 2011, le finestre mobili o a scorrimento scattano anche per le pensioni di anzianità maturate sia con il sistema delle quote sia con i quarant'anni di contribuzione. Come per le pensioni di vecchiaia anche per quelle di anzianità, le nuove decorrenze si applicano ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i militari, le forze di polizia e i vigili del fuoco, che perfezionano i requisiti per il diritto a far data dal 1° gennaio 2011. Per chi li ha perfezionati in data anteriore continua a valere il previdente regime che prevedeva in linea generale due tipologie di decorrenze: due finestre semestrali in caso di pensione con il sistema delle quote; quattro finestre trimestrali per i trattamenti con almeno quarant'anni di contribuzione. Per il personale della scuola, anche in caso di pensionamento di anzianità, resta confermata l'unica decorrenza annuale in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre). Con una nota ministeriale è stato, inoltre, precisato che la finestra mobile si applica anche nei confronti del personale femminile optante, in via sperimentale, per il calcolo contributivo.

Sistema contributivo

Introdotta dalla legge n. 335/95 (riforma Dini), il sistema contributivo ha subito negli ultimi anni una profonda modifica sia nei requisiti d'accesso (leggi n. 243/04 e n. 247/07), sia nel calcolo (legge n. 247/07), sia nel regime delle decorrenze (leggi n. 247/07 e n. 122/10). Come è noto, i destinatari del sistema contributivo sono i lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1996 e i soggetti con meno di diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che optano per l'intero sistema contributivo.

Alla luce delle modifiche apportate negli anni, il diritto alla pensione nel sistema contributivo si consegue sulla base dei requisiti riportati nella tabella sotto. Per il personale femminile delle pubbliche amministrazioni, dal 2012,

con l'entrata a regime del requisito anagrafico di 65 anni, si annulla la possibilità di andare in pensione a partire da 61 anni (cosiddetta flessibilità).

Nel sistema contributivo sarà possibile negli anni a venire andare in pensione anche con il meccanismo della quote. L'originario impianto della riforma Dini continua ad applicarsi a tutti i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione in base ai previdenti requisiti entro il 2007. Come pure restano destinatari delle vecchie regole i militari, le forze di polizia e i vigili del fuoco. Per tutti questi soggetti resta in vigore la flessibilità in uscita da 57 a 65 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, oppure la possibilità di accedere alla pensione sulla base del solo requisito contributivo dei quarant'anni a prescindere dall'età anagrafica. Ad eccezione del pensionamento con 65 anni di età, in tutti gli altri casi il diritto si perfeziona a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,20 volte l'importo dell'assegno sociale. Dal 2010, in attuazione della previsione normativa già contenuta nella riforma Dini, i coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione sono stati ridotti in ragione dell'incremento dell'attesa di vita. Infine, con la legge n. 122/10 anche per le pensioni contributive maturate dopo il 2010 è previsto il nuovo regime della finestra mobile.

Valutazione dei periodi di servizio

La legge n. 122/10 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune normative fondamentali che consentivano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di valorizzare ai fini pensionistici periodi di servizio altrimenti non utilizzabili.

Il primo correttivo ha riguardato la legge n. 29/79 che prevede, per i dipendenti con contribuzione accreditata sia all'Inps che all'Inpdap, la possibilità di accentrare le varie posizioni presso una sola gestione. L'articolo 1 della succitata legge disciplina le modalità di trasferimento della contribuzione dall'Inpdap all'Inps; mentre l'articolo 2 regola la ricongiunzione dei periodi in senso inverso, vale a dire dall'Inps all'Inpdap. Per effetto della legge n. 122/10, fino al 30 giugno 2010, la riunione dei periodi all'Inps (art. 1) era in linea di massima gratuita. Con le nuove disposizioni di legge dal 1° luglio 2010 il ricorso all'articolo 1 è diventato oneroso. Anche l'articolo 2 (ricongiunzione dall'Inps all'Inpdap), da sempre oneroso, ha subito dal 31 luglio 2010 una parziale modifica rappresentata dall'applicazione dei nuovi coefficienti attuariali, introdotti dal decreto ministeriale dell'agosto del 2007, che lo hanno reso ancor più costoso. Ma l'intervento più incisivo nei confronti dei pubblici dipendenti è costituito dall'abrogazione della legge n. 322/58 che consentiva, nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, di trasferire gratuitamente la posizione all'Inps per ottenere da quest'istituto, al momento della maturazione dei richiesti requisiti, un trattamento pensionistico calcolato ovviamente con le regole dell'Inps (cosiddetta pensione differita). Tale disposizione si rendeva necessaria in quanto le gestioni pensionistiche dei pubblici dipendenti, confluite nell'Inpdap, non contemplavano la possibilità di corrispondere la pensione differita a quei dipendenti che cessavano dal servizio prima ancora di aver maturato i requisiti per il diritto a pensione.

Per lo più finalizzata all'ottenimento della pensione differita, la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps consentiva ai pubblici dipendenti di poter conseguire anche i supplementi di pensione e i trattamenti supplementari. L'abrogazione della legge n. 322/58 ha indotto l'Inpdap a riconoscere il diritto alla pensione differita, alla stregua di quanto avviene all'Inps, ma non anche il diritto ai trattamenti supplementari. Quest'ultima limitazione può comportare per i pubblici dipendenti il rischio di non poter valutare ai fini pensionistici periodi di servizio anche di non breve durata.

I trattamenti di fine servizio

La legge n. 122/10, nel quadro delle misure finalizzate al contenimento della

spesa pubblica, è intervenuta anche in materia di trattamento di fine servizio (tfs) dei dipendenti pubblici, modificandone le modalità di calcolo per le anzianità contributive a decorrere dal 2011.

Di fatto, alla risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico percepirà un tfs composto da due quote:

- la prima, riferita agli anni di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2010, calcolata con le vecchie regole (tfs1);
- la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate dal 2011, determinata in base alle nuove regole (tfs2).

Per quanto riguarda il calcolo della prima quota, bisogna far riferimento alle normative che disciplinano il computo dei tfs nei diversi comparti del pubblico impiego:

- per il personale civile e militare dello Stato, l'indennità di buonuscita sarà pari a 1/12 dell'80 per cento della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati al 31 dicembre 2010;
- per il personale degli enti locali e della sanità, l'indennità premio di servizio sarà pari a 1/15 dell'80 per cento della base retributiva annua utile, spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per gli anni posseduti al 31 dicembre 2010;
- per i dipendenti degli enti pubblici non economici, l'indennità di anzianità sarà pari a 1/12 del 100 per cento delle voci retributive utili annualmente, spettanti all'atto della cessazione, per gli anni di servizio maturati al 31 dicembre 2010.

Il calcolo della seconda quota di tfs verrà invece effettuato con le modalità previste per il trattamento di fine rapporto (tfr): accantonamento del 6,91 per cento della base retributiva utile per il calcolo dei tfs (80 per cento o 100 per cento a seconda dei comparti), annualmente indicizzato a un tasso composto, costituito da un punto e mezzo fisso e dal 75 per cento dell'indice Istat.

L'accantonamento del 6,91 per cento calcolato sulla stessa base retributiva dei tfs determina effetti diversi sulle prestazioni dei pubblici dipendenti a seconda del comparto di appartenenza. In linea generale, il nuovo sistema di computo risulta più vantaggioso per i dipendenti degli enti locali e della sanità, mentre è penalizzante per il personale statale e degli enti pubblici non economici.

La legge n. 122/10 non ha sancito il passaggio di sistema dal tfs al tfr, ma ha soltanto introdotto una diversa modalità di computo dei tfs, la cui natura giuridica resta immutata.

Ciò vuol dire che resta a carico del dipendente, laddove prevista, l'obbligazione contributiva del 2,5 per cento, e che, di conseguenza, anche la quota di tfs, calcolata con le regole del tfr, beneficerà del più favorevole trattamento fiscale previsto per il tfs. In questo contesto è intervenuto l'accordo sottoscritto tra organizzazioni sindacali e Aran il 29 marzo con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei pubblici dipendenti per il passaggio dal tfs al tfr, previa adesione alla previdenza complementare.

Sono interessati all'opzione tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato prima del 2001 che aderiscono alla previdenza complementare. Infatti, per tali soggetti la normativa ha previsto il mantenimento del tfs, la cui modalità di computo a partire dal 2011 si è modificata, vincolando il passaggio al tfr solo in caso di adesione al fondo pensione complementare. Invece, per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 e per quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato trova applicazione la disciplina del tfr a prescindere dall'adesione al fondo pensione negoziale. Considerato che l'unico fondo pensione negoziale al momento attivo nei comparti del pubblico impiego è quello della scuola (Espero), il differimento dei termini riguarda soltanto il personale scolastico. A breve è previsto l'avvio del fondo pensione negoziale per i dipendenti dei comparti degli enti locali e della sanità.

A cura di Stefano Perini
Area Previdenza Inca nazionale

REQUISITI PER IL DIRITTO IN VIGORE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

GENERE	ETÀ	CONTRIBUTI	IMPORTO PENSIONE
Uomini e donne	65 anni	Almeno 5 anni	qualsiasi
Donne (anni 2010-2011)	61-64 anni	Almeno 5 anni	Non inferiore a 1,20 volte assegno sociale
Uomini e donne	qualsiasi	Almeno 40 anni	Non inferiore a 1,20 volte assegno sociale

professionale oltre tale termine, per il lavoratore si apre la possibilità di considerare l'aggravamento delle condizioni di salute come una vera e propria nuova patologia, anche se riconducibile alla prima. In questo caso l'originaria malattia professionale è stata considerata una concausa. La decisione della Cassazione ha permesso ai lavoratori di fare un'altra denuncia all'Inail e di vedersi riaprire la decorrenza di nuovi termini per la revisione dell'inabilità. Quindi, ancora una volta, è stata la magistratura a dover sottolineare l'importanza primaria della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, anche se questo significa derogare dal rigoroso rispetto dei termini della prescrizione fissati dalla normativa vigente, facendone emergere i limiti.

Nel frattempo l'atteggiamento dell'Inail di fronte a questa tipologia di casi non è ancora cambiato. Diverse sono, infatti, le domande patrocinate dall'Inca, per conto di altre persone malate, che giacciono nei cassetti dell'Istituto accantonate da diversi mesi. Peraltro, a distanza di più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, l'Inail non ha emesso alcuna circolare in merito che faccia tesoro dell'orientamento giurisprudenziale. "L'auspicio - spiega Franca Gasparri, della presidenza dell'Inca - è che queste ultime sentenze possano indurre l'Istituto assicuratore a rivedere le proprie decisioni e ad accelerare il riconoscimento delle prestazioni, nel rispetto di quei principi che la giurisprudenza ha ampiamente confermato".

Gli anni verdi della crisi



Mauro Soldini

Coordinatore nazionale Sistema Servizi Cgil

La crisi economica che ha colpito l'Occidente ha determinato nel nostro paese, più ancora che in altre realtà, un drammatico contraccolpo non solo sull'economia ma anche sul piano sociale, con incrementi da capogiro della disoccupazione, di quella giovanile in particolare, oltre a una paurosa crescita delle aree della povertà. E questo è accaduto perché sono mancate da parte del nostro governo valide politiche di sostegno ed efficaci misure per lo sviluppo.

In questa situazione la condizione giovanile è fortemente penalizzata. I nostri ragazzi, finita la scuola, si trovano oggi a vivere gli anni migliori della loro vita in attesa di un lavoro che non si sa se, e quando, verrà. E se entrano nel mondo del lavoro, ciò avviene per strade e percorsi precari, non trasparenti, spesso truffaldini e comunque non rispettosi della dignità della persona.

Infatti, nella gran parte dei casi, i pochi che trovano un'occupazione finiscono per svolgere lavori ben diversi da quelli pattuiti, come è il caso dei tirocini e del praticantato (che spesso mascherano un lavoro subordinato). A volte sono costretti a lunghi periodi di prova (senza mai arrivare al contratto). In molti casi vengono offerti loro contratti a progetto (ma di brevissima durata) o collaborazioni pagate per un part-time (che nei fatti è un vero e proprio full-time) o contratti in partecipazione (con orari lunghi e guadagni magri). Quando sembra andar meglio può esserci un contratto di apprendistato professionalizzante (ma poi scopri che è senza formazione!).

Quello che più impressiona è la solitudine e la rassegnazione di chi vive queste situazioni paradossali. C'è il terrore di parlare e di denunciare gli abusi perché si potrebbe perdere quell'unica occasione di lavoro che si è presentata. Si determina così nei giovani l'accettazione di condizioni di lavoro indegne con l'addio implicito a speranze, sogni e alla voglia di fare progetti. Bene ha fatto la Regione Toscana a varare una legge per rendere trasparente l'effettuazione degli stage al fine di evitare che vengano fatte ai giovani proposte, anche economiche, ingannevoli. Tutti i dati sull'occupazione ci portano all'amara conclusione che il conto più salato alla crisi economica lo stanno pagando i giovani: trenta su cento di loro non trovano lavoro e la nuova occupazione, rappresentata da lavoro precario, riguarda l'80 per cento delle nuove assunzioni. Insieme cresce, e questo è un altro dato inquietante, la sfiducia sulla possibilità di trovare lavoro: sono quasi un milione e 500 mila gli "scoraggiati", cioè coloro che sono disponibili a lavorare, ma che non cercano attivamente un lavoro perché sono convinti di non trovarlo.

Il Censis, nel Rapporto annuale del 2010, descrive la poca fiducia dei giovani a trovare un'occupazione come "disinvestimento individuale dal lavoro". I giovani avvertono la crisi sulla loro pelle e, sfiduciati, non si iscrivono ai Centri per l'impiego, quindi non dichiarano di voler partecipare alle politiche attive del lavoro messe in campo dalle Province; non frequentano un corso di studio o di formazione.

Per la Cgil la disoccupazione dei giovani è una vera emergenza da affrontare con misure adeguate. In uscita una "Guida del Sistema Servizi" che contiene tante indicazioni pratiche e stimoli per non abbandonare sogni, speranze e progettualità.

Il 16,3 per cento della popolazione italiana, tra i 15 e i 34 anni, risulta inattivo e quindi non impegnato né in un'attività di studio, né in un'attività professionale, né nella ricerca di un lavoro, né è interessato a trovarlo. Il dato sale al 19,2, se si considera la fascia d'età tra i 25 e 34 anni. Nella ricerca di un'occupazione e per l'inserimento sociale l'istruzione e la formazione sono sempre state considerate delle leve importanti. Sappiamo tutti, e lo confermano le varie ricerche condotte, che il mercato del lavoro di domani richiederà, in vista dei profondi cambiamenti tecnologici, persone altamente specializzate. Quindi grande valore ai percorsi formativi. Oggi, invece, assistiamo a un fenomeno opposto: molti giovani abbandonano precocemente la scuola e, grazie a una scelta scellerata del governo, sono stati portati pesantissimi tagli al sistema di istruzione, formazione e alla ricerca.

Cappelli

DALLA PRIMA I danni invisibili

>>> fragilità dell'umore, ipervigilanza, esagerate o alterate risposte al contesto ambientale. E, cosa forse anche scontata, è che la sintomatologia è direttamente proporzionale alla distanza in cui si sono trovati al momento del terremoto di due anni fa rispetto all'epicentro.

Non diversa, anzi più preoccupante, è la situazione degli adulti. Secondo gli esperti la sintomatologia è addirittura assimilabile a quella evidenziata tra i reduci del Vietnam. Trascorse le prime settimane dal terremoto, infatti, ai danni fisici immediati si sono sommati quelli legati allo stress che si manifestano non solo con depressione e disturbi del sonno e dell'umore, ma anche con turbe psicosomatiche che, nel loro caso, sono diventate croniche. Non a caso tra le persone adulte sono aumentate le patologie come il diabete e altre di natura cardiovascolare.

Paradossalmente, più passa il tempo maggiormente pesano le conseguenze immateriali. Dopo aver seppellito i loro morti, gli abruzzesi devono fare i conti con una vita stravolta e spezzata che ancora non è stata ricomposta. La normalità è lontana, così come lo sono le loro nuove abitazioni rispetto al centro storico, dove prendevano forma affetti, relazioni, amicizia, incontri. Gli alberghi, le caserme,

I NUMERI DELLA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA

S secondo i dati Istat a marzo 2011 il tasso di disoccupazione medio era all'8,3 per cento, contro l'8,2 di febbraio e in particolare quello giovanile (15-24 anni) si è attestato al 26,8 per cento. Anche in Europa gli under 25 hanno difficoltà a trovare lavoro. Infatti, a gennaio 2011, secondo la rilevazione Eurostat, il tasso di disoccupazione medio era il 9,5 per cento, mentre quello giovanile il 20,6. In Italia, addirittura, era di 8,8 punti percentuali in più rispetto all'Europa (29,4). Una tendenza, quella italiana, che cresce anche per effetto della flessione degli inattivi e degli scoraggiati. Proprio perché i dati relativi alla disoccupazione, come sappiamo, sono condizionati dalla quota degli inattivi, è interessante analizzare i dati relativi all'occupazione. Prendendo in esame la media del tasso di occupazione relativa agli anni 2008 e 2010 vediamo che, sempre da fonte Istat, per quanto riguarda i giovani (tra i 15 e i 24 anni) si è passati dal 24,4 per cento (25 giovani su 100) del 2008 al 20,5 (solo 20 giovani su 100 lavorano) del 2010; per le persone tra i 25 e i 34 anni, mentre nel 2008 lavorava il 70,1 per cento, nel 2010 solo il 65,4.

Illuminante e puntuale è stato il recente appello del presidente della Repubblica rivolto al governo per chiedere risorse per la scuola per aiutare i giovani, in cui si sottolineava proprio quanto sia "essenziale promuovere l'innalzamento degli standard formativi e valorizzare le migliori energie intellettuali e creative: solo investendo su tali priorità sarà possibile superare le attuali difficoltà di ordine economico e sociale e affrontare efficacemente le grandi sfide del nostro tempo".

Investire nello studio senza la prospettiva di un lavoro in linea con questi principi è la preoccupazione dei laureati italiani che emerge da una ricerca di Almalaurea del marzo 2011 in cui si analizza la loro condizione occupazionale. Se ne ricava che i giovani laureati hanno molte difficoltà a trovare un posto di lavoro adeguato e in tempi brevi; che sempre meno sono gli italiani che si iscrivono all'università (62 per cento dei

diplomati nel 2010, 66 per cento nel 2009), anche loro scoraggiati dalla prospettiva di non trovare un lavoro adeguato; che la media dei laureati, nella popolazione tra i 30 e i 34 anni, è del 19 per cento, mentre quella europea è del 27 (Francia 41,5, Spagna 39). Dunque l'Italia è ben lontana dal raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 40 per cento di laureati individuato dalla Commissione europea.

La ricerca ci dice anche che dopo cinque anni dalla laurea il 15 per cento è ancora senza lavoro. E che fra chi lavora le cose non vanno meglio. Infatti, il 29 per cento di laureati dopo cinque anni dall'entrata nel mondo del lavoro ha ancora un contratto precario e, fatto gravissimo, la ricerca stima che il sommerso sia raddoppiato.

I Servizi di orientamento lavoro della Cgil, divenuti ormai dei terminali importanti per monitorare la condizione giovanile nei territori, incontrando tutti i giorni migliaia di ragazzi in cerca di formazione e di lavoro, considerano che vi sia una vera e propria emergenza e che sia indispensabile intervenire con misure sull'occupazione e sulla formazione per evitare che più generazioni restino totalmente fuori dai luoghi di lavoro veri, esclusi dalle dinamiche sociali e di civile convivenza. Incentivare la precarietà o l'utilizzo di contratti non veritieri, spacciati come forme di ingresso nel mondo del lavoro verso una futura stabilità, fanno notare i dirigenti e gli operatori dei Sol, è fonte di danni gravissimi.

In questo contesto economico e sociale assai delicato, le politiche di tutela individuale del sindacato (il Patronato Inca, i Caaf, gli Uffici vertenze e legali e i Sol, Servizio orienta lavoro) sono tutte impegnate a dare informazione, aiuto e assistenza al popolo dei senza diritti e a chi i diritti li ha maturati, ma li vede poco considerati, anzi spesso calpestati.

E questa è anche la scelta che il Sistema Servizi ha fatto nel 2011 con la *Guida per i lavoratori*, tutta rivolta ai giovani e a coloro che debbono affrontare il mondo del lavoro. Tanti consigli utili, tante indicazioni pratiche, tanti stimoli a non rassegnarsi, a non abbandonare sogni, speranze e progettualità.

Come dicevano i giovani nel corso delle manifestazioni, il 6 maggio scorso, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, "Il nostro tempo è adesso". In quello stesso giorno il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, dal palco di Napoli, chiedeva con forza al governo "subito un piano per il lavoro" insieme alla continuità delle tutele per chi ha perso l'occupazione o è in cassa integrazione e risposte adeguate per chi le tutele non le ha proprio. Parliamo in gran parte dei nostri giovani.

le case degli amici, dove i terremotati hanno trovato rifugio, da sistemazioni provvisorie si stanno giorno dopo giorno trasformandosi in collocazioni stabili. Più i mesi passano e più viene meno la speranza di rientrare nelle loro vecchie case.

Basti pensare che dal lato casa nel report del commissario delegato per la ricostruzione del 5 aprile 2011 si legge che, complessivamente, a distanza di due anni dal terremoto, ancora oggi 16.000 persone non hanno una definitiva sistemazione. Sul versante occupazionale le cose non vanno meglio. Tra il 2009 e 2010 nell'industria aquilana la cassa integrazione ordinaria è cresciuta del 482 per cento. Ma ancora più nera è la situazione nell'anno in corso: dalle 841.348 ore del primo bimestre del 2010 siamo passati a 1.692.118 ore di gennaio e febbraio 2011. E se per l'industria il presente è grigio, le cose non migliorano parlando di altre categorie, quella degli artigiani e dei commercianti: nel centro storico de L'Aquila dove, prima del sisma, c'erano circa 1.300 esercizi artigianali, 800 non sono riusciti a trovare ancora una ricollocazione. Né hanno avuto alcun indennizzo per la sospensione delle attività. Lo Stato ha riconosciuto loro solo una tantum di 2.400 euro tra maggio e luglio 2009.

Su questa umanità pesano i problemi di

migliaia di vite stravolte da quegli interminabili ventitré secondi di due anni fa tanto è bastato alla natura per distruggere tutto. Restano solo i ricordi che rimangono attaccati come una seconda pelle e pesano come macigni che, a volte, rendono difficile poter continuare a vivere. È complicato per i vecchi; per coloro che vivevano già situazioni difficili, come gli ex alcoolisti e i tossicodipendenti, ma anche per i giovani che, non avendo più punti di aggregazione e vivendo un disagio quotidiano, rischiano di perdersi nella rassegnazione di un presente e di un futuro senza prospettive.

Per contrastare questa deriva l'Inca non intende rinunciare alla propria missione che ha già prodotto risultati importanti. Dal 6 aprile, giorno in cui si è verificato il terremoto e fino al 30 giugno 2009, il Patronato della Cgil ha fornito oltre 3.000 consulenze previdenziali e assistenziali (cig in deroga, sospensione Irpef, disoccupazione, invalidità civili ecc.). "E ora - avverte Pipitone -, di fronte al drammatico fenomeno delle malattie psichiche, stiamo predisponendo un questionario che sarà distribuito già prima dell'estate. I dati elaborati ci permetteranno di intervenire per chiedere alle istituzioni la necessaria assistenza sanitaria e per ottenere il giusto risarcimento".